



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 64/18/CSP

**RATIFICA DEL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 6/18/PRES
RECANTE ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART.ICOLO 8, COMMA 1,
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 679/DDA/AR - <http://www.scarpemagazine.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*, che prevede che il Presidente, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

VISTO il provvedimento presidenziale n. 6/18/PRES, del 21 febbraio 2018, recante “*Archiviazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS (proc. n. 679/DDA/AR - <http://www.scarpemagazine.com>)*”;

CONSIDERATO che il prestatore di servizi della società dell'informazione destinatario della comunicazione di avvio del procedimento svolge un servizio di *hosting* consistente nella memorizzazione di informazioni, senza svolgere alcun ruolo nella trasmissione e gestione di contenuti ospitati presso la propria rete;

CONSIDERATO pertanto che la tipologia di intervento tecnicamente fattibile ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 in funzione del ruolo svolto dal prestatore consisterebbe esclusivamente nel rendere inaccessibile l'intero sito e non lo specifico contenuto oggetto dell'istanza;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

la ratifica del provvedimento presidenziale n. 6/18/PRES, del 21 febbraio 2018, recante “*Archiviazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS (proc. n. 679/DDA/AR - <http://www.scarpemagazine.com>)”.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi